

CAMERA DEI DEPUTATI N. 967-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCARASCIA, TRUZZI, GOZZI, FRANZO, SANGALLI, MARENGHI, FINA, GEREMIA, HELFER, SEDATI, BURATO, CHIARINI, MONTE, BOLLA, GRAZIOSI e STELLA

**APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 20 luglio 1956

**MODIFICATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 14 febbraio 1957 (Stampato n. 1650)

Modifica del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, concernente la regolarizzazione delle perizie dei tabacchi tra concessionari speciali e coltivatori, modificato con legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 febbraio 1957*

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dagli articoli seguenti.

Art. 4. — Se tra il coltivatore e il concessionario speciale insorga contestazione circa la stima dei tabacchi consegnati allo stato sciolto, la stima stessa deve essere effettuata con perizia obbligatoria da due arbitri designati rispettivamente dal coltivatore e dal concessionario e scelti tra coloro che per legge sono abilitati all'esercizio di tali funzioni.

TESTO

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato con la legge 22 maggio 1939, n. 765, e con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, è abrogato e sostituito dal seguente

« Per la stima dei tabacchi consegnati allo stato secco sciolto dai coltivatori ai concessionari speciali, sia il coltivatore che il concessionario hanno diritto di farsi assistere da un perito di propria fiducia, scelto negli Albi professionali degli agronomi e dei periti agrari.

Qualora le parti non raggiungano l'accordo, la partita di tabacco oggetto della controversia è sottoposta alla valutazione di una

Le parti sono tenute a sottoscrivere il verbale di perizia.

L'accordo sulla stima, raggiunto dai due periti, vincola le parti.

Nel caso di disaccordo la partita di tabacco oggetto di controversia, depositata in locale — dichiarato idoneo dalla direzione compartimentale — a norma dell'articolo 4 del regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, è stimata da una commissione composta di tre periti, di cui due designati rispettivamente dalle parti e un terzo che la presiede nominato dal direttore compartimentale competente per territorio e scelto tra gli iscritti nell'elenco indicato nell'articolo 4-bis.

La convocazione della commissione arbitrale deve essere richiesta al direttore compartimentale dalla parte interessata nel termine perentorio di due giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di perizia.

La commissione decide come arbitro amichevole compositore, entro cinque giorni dalla sua costituzione, a norma degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4-bis. — Presso ogni direzione compartimentale delle coltivazioni tabacchi verrà compilato un elenco di periti di provata competenza che abbiano esercitato la stima del tabacco per almeno cinque anni.

La compilazione e l'aggiornamento di questi elenchi sono demandati a commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze e aventi sede presso le direzioni compartimentali. Tali commissioni decidono a maggioranza di voti e sono presiedute dal direttore del compartimento coltivazione tabacchi e sono composte

di un funzionario tecnico di gruppo A, di grado non inferiore al VII, designato dalla direzione generale dei monopoli

di un laureato in scienze agrarie e di un perito agrario, particolarmente esperti in materia, designati in numero triplo dalle rispettive federazioni nazionali di categoria professionale,

di due rappresentanti dei coltivatori e di due rappresentanti dei concessionari, designati in numero triplo dalle rispettive associazioni di categoria;

di un segretario, senza diritto a voto, designato dal direttore del rispettivo compartimento.

ART. 2.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Commissione composta di due periti, designati ciascuno da una delle parti, e di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che la presiede, scelto dal Direttore compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi in un elenco di funzionari tecnici, all'uopo designati dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, o negli Albi professionali degli agronomi e periti agrari.

Disimpegna le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un dipendente della Direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi.

La Commissione decide, inappellabilmente, a maggioranza di voti con effetto vincolativo per le parti ».

ART. 2.

Con apposito regolamento saranno emanate le norme relative al funzionamento ed alla procedura delle Commissioni previste dalla presente legge.